



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 40 DEL 08/03/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DANTE CIVICI 13-15-17 TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA , DAL GIORNO 11 MARZO 2021 AL GIORNO 31 MAGGIO 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico (acquisita al Prot. Unione 4028 del 23/02/2021) presentata dalla Sig.ra Mingarelli Caludia in qualità di legale rappresentante della ditta Studio M3 S.r.l. con sede legale a Zola Predosa in via Risorgimento,151/H C.F: MNGCLD71L43A944S , nella quale si chiede di posizionare un deposito di materiale edile e baraccamenti da cantiere sulla pubblica via Dante nell'area compresa tra il civico 13 ed il civico 17 del territorio comunale di Zola Predosa dal giorno 11 marzo 2021 al giorno 31 maggio 2021.;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti.

ORDINA

DAL GIORNO 11 MARZO 2021 AL GIORNO 31 MAGGIO 2021 , nella pubblica via Dante area compresa tra il civico 13 ed il civico 17 in territorio comunale di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

SULLA VIA DANTE FRONTE CIVICI 15- 17

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata sul lato interessato dall'occupazione,

per lunghezza massima di metri 15 con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori;

2. Istituzione del limite di velocità Km/h 30;

3. Istituzione del divieto di sorpasso;

4. Posizionamento di segnaletica di strettoia causa restringimento della carreggiata per presenza di cantiere stradale;

5. Segnalamento della presenza del cantiere con posizionamento della cartellonistica ex art.31 Regolamento DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada e altra eventuale segnaletica integrativa, oltre a quella sopra indicata, laddove la tipologia dello stato dei lavori in corso lo richiedano.

SULLA VIA DANTE LATO CIVICO 13

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata sul lato interessato dall'occupazione, per lunghezza massima di metri 20 con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori;

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

-- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere tenuta in perfetta efficienza, dovrà essere rifrangente, dotata di crepuscolari e ben visibile specialmente nelle ore notturne. o in condizioni di emergenza o scarsa visibilità.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Dovrà essere garantito il transito pedonale (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza;

- In caso di occupazione anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 2,75 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, **almeno 48 ore** prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il

D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

INFORMA

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

Salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art.6- 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)